



COMUNE DI TRANI
n. h298 del R.P.

Si attesta che il presente atto è stato regolarmente
pubblicato al Rinn. Pretorio di questo Comune
dal 24-01-19 al 08-02-19
e che avverso lo stesso non sono pervenute opposizioni.

Trani, _____

Il Dirigente alla Pubblicazione

Il Segretario Generale

Città di Trani
Medaglia d'Argento al Merito Civile
Provincia Barletta Andria Trani

AREA POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

Viabilità

Proposta n. 15 del 23/01/2019

Ordinanza n. 11 del 23/01/2019

Oggetto: **Istituzione di stalli di sosta a tempo in prossimità delle farmacie.**

IL DIRIGENTE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE

Premesso che l'art. 7, comma 1, lett. d), del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285, stabilisce che nei centri abitati i comuni possono con ordinanza del Sindaco riservare limitati spazi alla sosta dei veicoli degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, dei vigili del fuoco, dei servizi di soccorso, nonché di quelli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria, munite del contrassegno speciale, ovvero a servizi di linea per lo stazionamento ai capilinea;

Rilevato che gli spazi esistenti riservati alle farmacie ed individuati da segnaletica impropria non risultano rientrare in quelli previsti dall'art. 7 comma 1 lett. d);

Visto il parere espresso dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 30/04/1992 n. 285, con protocollo n. 0004465 del 02/08/2012, nei confronti del Comune di Conversano, per la stessa tipologia di non conformità a quanto stabilito dall'art 7, comma 1, lett. d), che di seguito cita: *"non è possibile istituire una zona di carico/scarico per acquisti urgenti in farmacia"* – *"Se la delimitazione di stalli davanti alle farmacie è stata già realizzata, sarebbe opportuno revocare le ordinanze pregresse che hanno consentito tale riserva. L'Ente proprietario delle strade non può con Ordinanza violare quanto previsto dal C.d.S."* – *"Per quanto riguarda la segnaletica orizzontale, il colore giallo previsto dall'art. 149, comma 3, lett.c), e comma 4, del Regolamento, si riferisce unicamente agli stalli di sosta riservati a particolari categorie di veicoli, indicate dall'art. 7, comma 1, lett. d)";*

Vista la risposta al quesito espressa dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti Prot. n° 1201 del 20.03.2015 che ribadiva che *"le categorie veicolari per le quali è prevista la riserva di stalli di sosta sono quelle indicate esclusivamente dall'art. 7, comma 1, lettera d), del Codice della Strada. Non sono previste ulteriori categorie per le quali è possibile riservare stalli di sosta e delimitarli con segnaletica di colore giallo";*

Considerata l'elevata richiesta di parcheggio nel Centro Abitato, onde evitare soste a lungo termine, si istituiscono le soste regolamentate a tempo limitato, con l'impiego di disco orario dalle ore 09,00 alle ore 22,00. Fuori dagli orari prestabiliti la sosta è libera e non più regolamentata dagli orari di cui sopra;

Rilevato che, a seguito dell'adozione del presente provvedimento, risultano incompatibili le precedenti ordinanze e che pertanto risulta necessario disporre l'abrogazione;

Visto l'art. 5 comma 3 e l'art. 6 comma 4 del Nuovo Codice della Strada (D.L. 30 aprile 1992 n.285) e successive modifiche ed integrazioni che conferiscono all'Ente proprietario della strada il potere per la regolamentazione della circolazione a mezzo ordinanza;

Visto il Regolamento di attuazione DPR n. 495 del 16.12.1992 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'Art. 107 del del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico in materia di Ordinamento degli Enti Locali);

Visto il Decreto Sindacale di nomina dirigenziale;

ORDINA

Istituire le soste regolamentate a tempo limitato di 15 (quindici) minuti, con l'impiego di disco orario dalle ore 9,00 alle ore 22,00 in prossimità di tutte le farmacie presenti sul territorio comunale.

DISPONE

La presente ordinanza sostituisce e revoca l'Ordinanza n° 240 del 22 dicembre 2009.

L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alla seguente condizione:

apposizione della prescritta segnaletica stradale, conforme a quanto disposto dal Titolo II° del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, a cura della ditta incaricata per la realizzazione e manutenzione della segnaletica stradale;

REDE NOTO

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 37 comma 3 del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i., è ammesso il ricorso entro sessanta giorni e con le formalità stabilite nel regolamento, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, che decide in merito.

A norma dell'art. 3 comma 4° comma della Legge 07/08/1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, si avverte che avverso la presente Ordinanza, in applicazione della Legge 06/12/1971 n. 1034, chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, eccesso di potere o violazione di Legge, al TAR Puglia entro 60 giorni dalla pubblicazione ovvero in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Copia della presente Ordinanza sarà pubblicata all'albo pretorio online di questo Comune ai fini della conoscenza e trasparenza

A norma dell'art. 8 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, si rende noto che il responsabile del procedimento amministrativo è il Cap. Domenico MICCOLI.

**Il Responsabile del Servizio
Cap. Domenico Miccoli**

**IL DIRIGENTE
DEL AREA POLIZIA LOCALE E
PROTEZIONE CIVILE
Leonardo Cuocci Martorano**

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

Leonardo Cuocci Martorano;1;8975860